

SENATO DELLA REPUBBLICA

XI LEGISLATURA

2^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

28° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 12 GENNAIO 1994

Presidenza del Presidente RIZ

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

FILETTI e altri: Assegnazioni in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)

COVI: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n.1031; assorbimento del disegno di legge n. 310)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 4
COVI (<i>Repubbl.</i>)	4
FABJ RAMOUS (<i>PDS</i>)	4
MAZZUCONI, <i>sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	3
PINTO (<i>DC</i>)	4
VENTURI (<i>DC</i>), <i>relatore alla Commissione</i> ..	2, 3

I lavori hanno inizio alle ore 10,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

FILETTI ed altri: Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni (310)

COVI: Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori (1031)

(Discussione congiunta e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge n. 1031; assorbimento del disegno di legge n. 310)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione congiunta dei disegni di legge: «Assegnazione in uso gratuito dei locali idonei nei palazzi di giustizia ai consigli forensi per l'espletamento delle loro funzioni», d'iniziativa dei senatori Filetti, Pontone e Rastrelli, e «Norme sulla destinazione di locali di edifici giudiziari ai Consigli dell'Ordine degli avvocati e dei procuratori», d'iniziativa del senatore Covi.

Come i colleghi ricordano i disegni di legge in titolo sono già stati discussi in sede referente dalla nostra Commissione, che ne ha chiesto il trasferimento alla sede deliberante.

Nella precedente fase procedurale, in cui hanno avuto luogo la relazione del relatore, senatore Leonardi, e la discussione generale, la Commissione ha convenuto di prendere come testo base il disegno di legge n. 1031, il cui testo è stato peraltro modificato con l'accoglimento di emendamenti.

Non facendosi obiezioni, do per acquisito, nell'attuale discussione in sede deliberante, l'iter già svolto, sul quale prego il senatore Venturi di voler riferire alla Commissione.

VENTURI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, mi richiamo alla relazione che ho svolto durante l'esame dei provvedimenti in sede referente.

Voglio peraltro far presente la necessità, a seguito dell'accoglimento in sede referente degli emendamenti agli articoli 3 e 4 che hanno spostato al 1° gennaio 1994 l'operatività del provvedimento, di procedere ad un coordinamento del testo che abbiamo approvato in quella sede, nel senso di sostituire, anche nell'articolo 2, il riferimento al 1° gennaio 1993 con quello al 1° gennaio 1994.

PRESIDENTE. Poichè non si fanno osservazioni, la proposta del relatore si intende accolta.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Poichè nessuno domanda di parlare, dando per acquisita la discussione svolta in sede referente, la dichiaro chiusa.

VENTURI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, in sede di replica non ho nulla da aggiungere a quanto già detto.

MAZZUCONI, *sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Signor Presidente, anche il Governo vede con buon auspicio l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli del disegno di legge n. 1031, nel testo già modificato dalla Commissione in sede referente. Ne do lettura:

Art. 1.

1. Negli edifici adibiti ad uffici giudiziari, sedi di tribunale, è destinato al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori un numero di locali idonei ad assicurare il funzionamento del Consiglio stesso, in relazione alle sue effettive esigenze, comprese quelle necessarie per le istruttorie e i dibattimenti disciplinari, per i rapporti con gli organi della giustizia locale, per la conservazione e la fruizione, anche da parte di magistrati, di biblioteche, e per ogni altro servizio utile alla amministrazione della giustizia.

2. Alla determinazione del numero e alla valutazione della idoneità dei locali predetti provvedono la commissione di manutenzione, se costituita, ovvero i capi degli uffici giudiziari e il Presidente del Consiglio dell'Ordine interessato, tenuto conto della consistenza globale dell'edificio con riferimento alle esigenze connesse al regolare svolgimento dell'attività giudiziaria e di quella forense.

È approvato.

Art. 2.

1. Per i locali destinati al Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori è corrisposto dallo Stato ai comuni proprietari degli edifici di cui all'articolo 1 un contributo annuo commisurato al valore locativo dei locali stessi. Il contributo decorre dal 1° gennaio 1993 ed è erogato con le modalità previste dall'articolo 2 della legge 24 aprile 1941, n. 392. Le spese necessarie per illuminazione, riscaldamento, custodia, servizio telefonico ed ogni altro servizio, nonchè per forniture e riparazioni di mobili, strutture ed impianti dei locali medesimi sono a carico dei Consigli dell'Ordine.

Lo metto ai voti con l'intesa che, in sede di coordinamento, alla data 1° gennaio 1993, sarà sostituita quella del 1° gennaio 1994.

È approvato.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 725.000.000 annue a decorrere dall'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero di grazia e giustizia.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

È approvato.

Art. 4.

1. Fino al 31 dicembre 1993 l'utilizzazione dei locali di edifici giudiziari da parte dei Consigli dell'Ordine degli avvocati e procuratori è soggetta alla corresponsione di un canone di locazione in misura non superiore al 10 per cento di quello determinato, sentito il competente ufficio tecnico erariale, sulla base dei valori in comune commercio.

È approvato.

Passiamo alla votazione finale.

PINTO. Signor Presidente, dichiaro il mio pieno consenso al provvedimento.

FABJ RAMOUS. Anch'io signor Presidente mi dichiaro favorevole al disegno di legge in esame.

COVI. Signor Presidente, concordo con i colleghi Fabj Ramous e Pinto nel dichiararmi favorevole al provvedimento, del quale auspico la sollecita approvazione da parte dell'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare per dichiarazione di voto, metto ai voti il disegno di legge n. 1031 nel suo complesso, nel testo emendato.

È approvato.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, il disegno di legge n. 310 resta assorbito.

La seduta termina alle ore 10,20.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOT.T.SA MARISA NUDDA